

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **391/1990** (ECLI:IT:COST:1990:391)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **31/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **12/09/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16234**

Atti decisi:

N. 391

## ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile

vertente tra Copelli Ermenegilda e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 242 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Copelli Ermenegilda nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Copelli Ermenegilda ed il Ministero dell'Interno e tra Campilii Anna ed altri e lo stesso Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto il pagamento della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 242 del 1990) e del 13 dicembre 1989 (R.O. n. 243 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e dell'invalide civile di percepire la pensione di invalidità o inabilità alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria;

che secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona dell'invalide, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento può accertarsi su base documentale;

b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la successione nel processo;

che la parte privata Copelli Ermenegilda, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione con ragioni sostanzialmente identiche a quelle della motivazione del giudice a quo;

che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano portare ad un mutamento della decisione, tanto più che l'interpretazione della disposizione censurata è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione (sen. n. 6451 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*